SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

05A00976

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Lastella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 gennaio 2005, dapprima da tre consiglieri e, successivamente, con atto unico, da altri dodici componenti del corpo consiliare.

In particolare, le dimissioni contestuali presentate da oltre la metà dei consiglieri per il tramite di persona delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 05/598/13/Gab. del 14 gennaio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Lastella.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovalino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 gennaio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1358/2005/Gab. del 20 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nel1a persona della dott.ssa Francesca Crea.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Caravino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Caravino (Torino) ed il sindaco nella persona del signor Giovanni Lutterotti;

Considerato che, in data 4 gennaio 2005, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Caravino (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caravino (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Lutterotti.

Il citato amministratore, in data 4 gennaio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caravino (Torino).

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 dicembre 2004.

Le citate dimissioni, presentate da undici componenti del civico consesso per il tramite di persona delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'articolo 141, comma 1 lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 736.13.4/AREA II del 29 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ernesto Liguori.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - Capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 13, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della cassa depostiti e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il quale, tra l'altro, la cassa depostiti e prestiti è stata trasformata in S.p.A. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate, tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Visto in particolare l'elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla cassa depositi e prestiti S.p.a., tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo servizio;

Visto il ruolo n. 09221 - Edilizia sanitaria - della cassa depositi e prestiti S.p.A. pervenuto il 23 novembre 2004 nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto 5 dicembre 2003 relativamente al pagamento delle rate del II semestre 2004;

Considerato che il sopraccitato ruolo n. 9221 richiede il versamento delle somme in scadenza al 31 dicembre 2004 (quali 18ª rata semestrale) a carico dei capitoli 9700 e 3460 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, per mutui concessi dalla cassa depostiti e prestiti a:

Molise per € 951.854,76;

Liguria per € 660.059,28;

Abruzzo per € 117.315,43;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 1.729.229,47 — valuta 30 giugno 2004 — a favore della cassa depositi e prestiti S.p.A., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 628.315,75 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 1.100.913,72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 1.729.229,47 a favore della cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 628.315,75;

capitolo 3460 per € 1.100.913,72.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2004 — mediante accreditamento delle somme a favore della cassa depositi e prestiti S.p.A. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01237

DECRETO 23 novembre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - Capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 12 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli di Roma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il quale, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in S.p.a. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate,tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Visto in particolare l'elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo servizio;

Visto il ruolo n. 9221 - Edilizia sanitaria - della Cassa depositi e prestiti S.p.a. pervenuto il 23 novembre 2004 nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto 5 dicembre 2003 relativamente al pagamento delle rate del II semestre 2004;

Considerato che il sopraccitato ruolo n. 9221 richiede il versamento delle somme in scadenza al 31 dicembre 2004 (quali 22ª rata semestrale) a carico dei capitoli 9700 e 3460 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per € 179.812,56;

Abruzzo per € 106.285,54;

Policlinico Gemelli per € 640.183,02;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 926.281,12 - valuta 31 dicembre 2004 - a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 401.359,27 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 524.921,85 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 926.281,12 (novecentoventiseimiladuecentottantuno/12) a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 401.359,27;

capitolo 3460 per € 524.921,85.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2004 - mediante accreditamento delle somme a favore della cassa depositi e prestiti S.p.a. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01238

DECRETO 4 febbraio 2005.

Revoca della concessione n. 235/T1/02, del 12 settembre 2002 per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Nuova Moulin Rouge B S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 235/T1/02, stipulata in data 12 settembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Nuova Moulin Rouge B S.r.l., per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Fornaia, 4, in Borgomanero (Novara);

Considerato che con lettera raccomandata a.r. del 19 febbraio 2004, prot. 2004/9239/COA/BNG, ricevuta il 2 marzo 2004, è stato richiesto alla Nuova Moulin Rouge B S.r.l. di prestare nuovamente, per i motivi indicati nella lettera stessa, valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 che, nel caso in cui non provveda entro trenta giorni, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Considerato che fino alla data odierna la Nuova Moulin Rouge B S.r.l., non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, né è intervenuta nel procedimento di revoca della concessione;

Considerato che l'inadempimento della Nuova Moulin Rouge B S.r.l., ha fatto venir meno un elemento essenziale, stabilito dall'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera *d)* della convenzione di concessione, è revocata, nei confronti della Nuova Moulin Rouge B S.r.l., la concessione n. 235/T1/02 del 12 settembre 2002, per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Fornaia, 4, Borgomanero (Novara), per i motivi indicati in premessa.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 4 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A01193

DECRETO 4 febbraio 2005.

Revoca della concessione n. 079/02, del 1º febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti del Drive Due S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 079/02 stipulata in data 1º febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingoo S.r.l., che ha successivamente modificato la denominazione sociale in Drive Due S.r.l., per la gestione del gioco del Bingo nella sala di corso Unione Sovietica, 493, int. 4, in Torino;

Considerato che con lettera raccomandata a.r. del 19 febbraio 2004, prot. 2004/9225/COA/BNG, ricevuta il 2 marzo 2004, è stato richiesto alla Bingoo S.r.l. di prestare nuovamente, per i motivi indicati nella lettera stessa, valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed è stato comunicato che, nel caso in cui non provveda entro trenta giorni, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Considerato che con lettera raccomandata a.r. del 15 giugno 2004, prot. 2004/33674/COA/BNG, ricevuta il 23 giugno 2004, la Drive Due S.r.l. è stata solle-

citata a prestare la cauzione richiesta con la sopraindicata lettera del 19 febbraio 2004, prot. n. 2004/9225/COA/BNG

Considerato che fino alla data odierna la Drive Due S.r.l., non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ed è venuto meno, pertanto, un elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Vista la lettera del 19 febbraio 2004, prot. n. 2004/9225/COA/BNG, con la quale e stato comunicato ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, in caso di inadempimento a quanto richiesto con la lettera stessa, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 079/02 del 1º febbraio 2002, e visti i relativi elementi istruttori, in particolare la lettera del 13 dicembre 2004, con la quale la Drive Due S.r.l. ha comunicato che si trova nell'impossibilità di proseguire ad esercitare la concessione per fatto non addebitabile in alcun modo alla stessa in quanto nessuna società di garanzia si è resa disponibile a rilasciare idonea e valida cauzione di € 516.456,89;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera *d)* della convenzione di concessione, è revocata, nei confronti della Drive Due S.r.l., la concessione n. 079/02 del 1º febbraio 2002, per la gestione del gioco del Bingo nella sala di corso Unione Sovietica, 493, int. 4, in Torino, per i motivi indicati in premessa.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 4 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A01194

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2005.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Autotrasportatori San Marco - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito Notar Renato Tafuri in data 4 febbraio 1976 - repertorio n. 1097 - registro società n. 86/76 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 1867;

2) società cooperativa «Co.Ba.Se. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito Notar Sergio Barela in data 7 novembre 1985 - repertorio n. 6986 - registro società n. 1606/85 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4048;

3) società cooperativa «Ce.Se.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito Notar Sergio Barela in data 5 novembre 1992 - repertorio n. 28001 - registro società n. 1212/92 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5569;

4) società cooperativa «C.G.C. Coop. Guardie Campestri - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito Notar Carlo Tortorella in data 22 dicembre 1992 - repertorio n. 40106 - registro società 25997 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5617;

5) società cooperativa «Le Ginestre - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio costituita per rogito Notar Raimondo Malinconico in data 31 marzo 1993 - repertorio n. 32079 - registro società 26181 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5644;

6) società cooperativa «Giada - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito Notar Sergio Barela in data 23 gennaio 1997 - repertorio n. 39135 - registro società n. 164791/97 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 6090;

7) società cooperativa «New Service 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito Notar Fabrizio Amato in data 30 giugno 2000 - repertorio n. 48120 - partiva I.V.A. n. 03686810650 - BUSC n. 6992;

8) società cooperativa «Elios PSC Sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Olevano sul Tusciano costituita per rogito Notar Claudia Petraglia in data 3 agosto 2001 - repertorio n. 7056 - partiva I.V.A. n. 03817830650 - BUSC n. 7158.

Salerno, 31 gennaio 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A01150

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 gennaio 2005.

Attivazione delle discipline presso la Scuola Archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma B della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 2005 - 2007.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12, comma 1, della succitata legge;

Visto l'art. 7 dello statuto della Scuola Archeologica italiana di Atene emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;

Considerato che alla data del 1º gennaio 2005 saranno vacanti le seguenti discipline: 1) Archeologia e storia dell'arte greca, 2) Archeologia e storia dell'arte romana, 3) Archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina, 4) Epigrafia e antichità greche, 5) Numismatica greca e romana, 6) Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi, 7) Storia dell'architettura antica, 8) Topografia e urbanistica antica;

Vista la proposta formulata dal Direttore della Scuola Archeologica italiana di Atene in data 8 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline da attivare presso la Scuola Archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2 comma *b)*, della legge 16 marzo 1987, n. 118, per il triennio 2005- 2007, sono le seguenti:

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina;

4) epigrafia e antichità greche;

5) numismatica greca e romana;

6) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

7) storia dell'architettura antica;

8) topografia e urbanistica antica.

Art. 2.

I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, per l'insegnamento delle suddette discipline, possono presentare domanda corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie di insegnamento al Ministero per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i trenta giorni successivi il Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formulerà terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

Art. 3.

La nomina è disposta dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed avrà durata triennale.

Roma, 12 gennaio 2005

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

05A01195

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2004.

Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attività di vigilanza e di controllo svolta dal R.I.D.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136: «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto l'art. 6 della legge 1º agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;

Visto il comma 2 del citato art. 6 che dispone l'emanazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un decreto per la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo di cui al comma 1 del medesimo art. 6, nonché delle modalità di riscossione;

Visto il comma 3 del citato art. 6 che dispone che in sede di prima applicazione l'ammontare del contributo annuo è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 ed il 70 per cento dei costi di funzionamento;

Considerato che l'art. 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, prevede tra le entrate del RID «le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe» e che nell'esercizio finanziario 2003 per la parte corrente dette somme sono state pari a euro 6.348.000;

Considerato che per l'esercizio finanziario 2004 «l'ipotesi di bilancio di previsione del RID ammonta per spese di funzionamento a euro 10.632.000;

Ritenuto di limitare al 50 per cento dei costi di funzionamento del RID la quota aggiuntiva del contributo annuo di iscrizione destinata ad investimenti e potenziamento, di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Considerata l'opportunità, per la determinazione del contributo annuo unitario, di tenere conto sia delle attività che il RID è chiamato a svolgere su tutte le dighe, sia dell'impegno che allo stesso deriva al crescere delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento e dell'invaso, individuando una quota base fissa e quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Considerato che l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, alla lettera *e)* del comma 1, prevede che le quote annue di iscrizione al RID per le dighe aventi le caratteristiche di cui all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, siano stabilite nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti;

Considerato che al fine di assicurare la proporzionalità tra il contributo annuo richiesto ed i vantaggi conseguiti appare opportuno graduare la citata quota base fissa in funzione della diversa utilizzazione prevalente della risorsa concessa;

Considerata l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Visto il parere della conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Considerato che in sede della conferenza unificata di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto, nonostante il preannunciato parere negativo, di accogliere alcuni degli emandamenti proposti dalle regioni non in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, riguardanti:

la decorrenza del contributo annuo di iscrizione fissata a partire dal 1° gennaio 2004;

la riduzione del 50 per cento del contributo dovuto dai concessionari di dighe utilizzate a scopo di laminazione;

il recepimento dell'emendamento all'art. 5 come proposto;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di determinazione del contributo annuo

Il contributo annuo di iscrizione al RID per ogni dica, di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva, determinata come nelle premesse, da destinare ad investimenti e potenziamento, è costituito da una quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, nonché da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.

Art. 2.

Quota base fissa

La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, è stabilita come segue:

utilizzazione idroelettrica: euro 15.900,00;

utilizzazione industriale: euro 15.900,00;

utilizzazione potabile: euro 10.600,00;

utilizzazione irrigua: euro 5.300,00;

utilizzazione diversa dalle precedenti: euro 5.300,00.

Per le dighe utilizzate a scopo di laminazione la quota base fissa è determinata in misura pari al 50% di quella stabilita per la utilizzazione irrigua.

La quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a m 16,00 e che determinano un volume d'invaso inferiore a Mm^3 2,00.

Art. 3.

Quota variabile in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di invaso

Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota base

fissa è incrementata di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, così determinata:

1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:

per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100 euro 220,00;

per ogni metro superiore a m 100 euro 0,00;

2) in relazione al volume d'invaso, da arrotondarsi al Mm^3 inferiore:

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 1 sino a Mm^3 100 euro 100.00;

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 100 sino a Mm^3 200 euro 80,00;

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 200 sino a Mm^3 300 euro 40,00;

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 300 euro 0,00.

Per le dighe utilizzate a scopo di laminazione le quote variabili di cui sopra sono ridotte del 50%.

Art. 4.

Modalità di riscossione del contributo annuo

L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga è quantificato dal RID sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli nn. 1, 2 e 3 e verrà comunicato agli interessati. La riscossione di detto contributo, che dovrà essere versato in due rate semestrali di pari importo anticipate, potrà avvenire tramite riscossione diretta ovvero tramite l'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

Sanzioni

Il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorre dalla data di ricezione della prima comunicazione di cui al precedente art. 4. Entro il medesimo termine il concessionario potrà segnalare e chiedere al RID motivatamente la revisione del contributo calcolato, evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all'utilizzazione delle acque invasate. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al primo capoverso del presente articolo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni da parte del RID. Il RID in sede di autotutela adotterà i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate semestrali del contributo, i concessionari che non ottemperino, previa formale messa in mora, al versamento del contributo per una intera annualità sono soggetti alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 6.

Validità

Il presente decreto è soggetto a revisione biennale, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Il contributo annuo è dovuto a partire dal 1° gennaio 2004.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 124

05A01236

DECRETO 13 gennaio 2005.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione dell'utilizzo delle economie a favore della provincia di L'Aquila.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 28428 del 26 luglio 2004 con la quale la provincia de L'Aquila ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui pos. n. 4180865, 4180871 e 4180874, finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 per la realizzazione di un nuovo intervento:

lavori di straordinaria manutenzione mediante il consolidamento del corpo stradale riqualificazione e messa in sicurezza delle SS.PP. 9 «Marsicana», 46 «di Tione», 35/bis «di Bagno», 36 «Forconese» e 38 «di Ocre» - Importo progetto € 425.895,56;

Considerato che da riscontri effettuati con la cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia de L'Aquila economie realizzate sui mutui sopracitati per il complessivo importo di € 429.645,12;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia de L'Aquila richiede il finanziamento, corri-

sponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia de L'Aquila con i decreti ministeriali numeri 992/1989 e 100/1990, per il seguente intervento:

lavori di straordinaria manutenzione mediante il consolidamento del corpo stradale, riqualificazione e messa in sicurezza delle SS.PP: 9 «Marsicana», 46 «di Tione», 35/bis «di Bagno», 36 «Forconese» e 38 «di Ocre» - Importo progetto € 425.895,56.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 13 gennaio 2005

Il Vice Ministro: MARTINAT

05A01170

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 febbraio 2005.

Revoca di ogni forma di patrocinio concesso a periodici e riviste.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «disposizioni in materia ambientale», ed in particolare l'art. 6, che dispone l'attuazione di un programma strategico di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, definendone obiettivi e finalità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Considerato che rientra nelle competenze del direttore dell'ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico assicurare l'informazione, la divulgazione e la promozione di programmi ed attività riguardanti i temi ambientali;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini di consentire la completa riorganizzazione delle attività di comunicazione di questo Ministero ed una maggiore coerenza dei flussi informativi è revocata ogni forma di patrocinio finora concesso a periodici e/o riviste.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A01151

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2005.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con sede legale in Matera e capitale sociale pari ad € 51,9 milioni alla data del 30 settembre 2004;

Considerato che la Banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza, non inferiore al limite minimo di venticinque milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca Popolare di Puglia e Basilicata all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

p. *delegazione del direttore generale*
CLEMENTE - FRASCA

05A01329

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 28 gennaio 2005, n. **3.**

Accertamento dei titoli individuali relativi all'applicazione del regolamento CE n. 1782/03 - Correttiva anomalie anni 2000, 2001 e 2002.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali

Al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica, veterinaria, alimentazione e nutrizione

All'AGEA - Area autorizzazione pagamenti

All'A.R.T.E.A.

All'A.G.R.E.A.

All'A.V.E.P.A.

All'Organismo Pagatore della regione Lombardia

Alla COLDIRETTI

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla C.I.A.

Alla COPAGRI

Ai CAA Riconosciuti

Come è noto, la circolare AGEA n. 38 del 16 novembre 2004, ha formalizzato la procedura di risoluzione delle anomalie correggibili, finalizzata all'accertamento dei Titoli individuali derivanti dall'applicazione del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Detta circolare prevedeva che le correzioni in questione fossero completate entro il 14 gennaio 2005, termine successivamente prorogato con circolare AGEA n. ACIU.2005.0007 del 13 gennaio 2005, al giorno 21 dello stesso mese, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 16 dicembre 2004.

D'altra parte, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, all'art. 6, comma 3, fissa al 31 marzo 2005 il termine per l'invio ai produttori del modulo di domanda di cui all'art. 34, comma 1, del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Tenuto conto di ciò, al fine dell'accertamento delle posizioni in questione in vista della definitiva attribuzione dei titoli individuali, il termine ultimo per la correttiva delle anomalie correggibili, relative al periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002) è riportato alla stessa data del 31 marzo 2005.

Restano valide le procedure e le modalità esecutive, inclusi gli adempimenti previsti per i CAA e per i produttori, già indicati nella circolare AGEA n. 38 del 16 novembre 2004.

Inoltre, al fine di agevolare le operazioni di risoluzione delle anomalie relative ai premi alla macellazione generate da cause non imputabili al produttore, l'AGEA fornirà ai Centri di assistenza agricola, cui i produttori interessati abbiano conferito mandato, l'elenco aggiornato dei capi che presentano l'anomalia «mancato riscontro in anagrafe dell'iscrizione del capo» (codici B 21 e B 08).

Per l'aggiornamento di tali dati i produttori potranno procedere:

a) utilizzando i normali strumenti e servizi previsti dall'Anagrafe nazionale bovina per il tramite dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa;

b) in alternativa, facendo pervenire la documentazione utile a comprovare l'adempimento (copia del passaporto bovino), per il tramite del proprio CAA, al Centro nazionale servizi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo, il quale si è reso disponibile a provvedere direttamente all'aggiornamento in BDN.

Nel caso di cui alla lettera *b)*, il CAA dovrà far pervenire i plichi, contenenti la predetta documentazione, al Centro nazionale servizi, in via Campo Boario - 64100 Teramo, con cadenza settimanale e comunque non oltre il 15 marzo 2005.

I produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA possono risolvere la sopra citata anomalia «mancato riscontro in Anagrafe dell'iscrizione del capo» (codici B 21 e B 08):

a) utilizzando i normali strumenti e servizi previsti dall'Anagrafe nazionale bovina per il tramite dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa;

b) in alternativa, facendo pervenire la documentazione utile a comprovare l'adempimento (copia del passaporto bovino) direttamente al Centro nazionale servizi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo, in via Campo Boario - 64100 Teramo, il quale si è reso disponibile a provvedere direttamente all'aggiornamento in BDN.

I Titoli provvisori, comunicati dall'Agea, saranno automaticamente aggiornati dalle correzioni effettuate ai sensi della presente circolare, pertanto i produttori per i quali sono effettuate correzioni potranno procedere alla fissazione dei Titoli sulla base degli aggiornamenti resi disponibili sul sistema informativo.

Roma, 28 gennaio 2005

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

05A01225

CIRCOLARE 28 gennaio 2005, n. **ACIU/2005/20.**

Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Alle regioni e provincie autonome
All'A.R.T.E.A.
All'A.G.R.E.A.
All'A.V.E.P.A.
All'Organismo pagatore della regione Lombardia
All'Ente Nazionale Risi
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri

A) PREMESSA.

Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l'altro l'obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

In particolare i Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione.

In tale contesto normativo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'art. 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito decreto miniseriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi è contenuto nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 5406/St del 13 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 29 dicembre 2004 ed è consultabile sul sito web http://www.politicheagricole.it/SVILUPPO/home.asp, ove è anche disponibile uno specifico manuale divulgativo.

Le regioni e province autonome, inoltre, hanno la facoltà, all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati nel citato decreto ministeriale n. 5406/2004.

In relazione a recenti interpretazioni comunitarie, gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi stabiliti dal citato decreto ministeriale non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

Nella presente circolare, le indicazioni della commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.

Il decreto ministeriale n. 5406/2004 consta di otto articoli e dei seguenti allegati:

a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005 [art. 4 Regolamento (CE) 1782/03 e allegato III];

b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali [art. 5 Regolamento (CE) n. 1782/03 e allegato IV].

L'atto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria stabilisce, all'art. 7, che i Criteri di Gestione Obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Lo stesso decreto ministeriale prevede che l'Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentiti gli organismi pagatori, i termini e gli aspetti procedurali necessari ai fini del rispetto degli obblighi di condizionalità, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli obblighi stessi.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

a) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;

b) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'organismo pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Gli agricoltori, infatti, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni ai sensi del decreto ministeriale n. 1787/2004.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 41 del citato Regolamento (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare:

portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito web dell'Agea all'URL: http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm, nonché nel portale SIAN all'URL: http://www.sian.it

Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le associazioni e le organizzazioni professionali.

B) «CAMPI DI CONDIZIONALITÀ», INDICI DI VERIFICA, GRADUAZIONI E MECCANISMI DI CALCOLO.

1. Definizione dei «campi di condizionalità».

2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione.

3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.

1. *Definizione dei «campi di condizionalità».*

La normativa comunitaria prevede l'applicazione delle sanzioni per «campo di condizionalità».

I campi di condizionalità validi per l'anno 2005, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

ALLEGATO III - Regolamento n. 1782/2003
Criteri di gestione obbligatori

1. - Ambiente:

Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. - Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali:

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Atto A7 - Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

Atto A8 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97.

Gli atti «A1» - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e «A5» - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche fanno parte della c.d. «Rete Natura 2000».

ALLEGATO IV - Regolamento n. 1782/2003
Buone condizioni agronomiche e ambientali

3. - Elenco degli obiettivi e delle norme:

Obiettivo 1: erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee:

Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;

Obiettivo 2: sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche:

Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali;

Obiettivo 3: struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate:

Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;

Obiettivo 4: livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat:

Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;

Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i tre campi di condizionalità e successivamente, in caso di violazioni riscontrate, saranno calcolate le riduzioni per ogni singolo campo.

La riduzione totale sarà la somma delle tre riduzioni così ottenute.

2. *Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione.*

Nel presente capitolo vengono descritti, per ogni atto o norma relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005, la base giuridica nazionale di recepimento dell'atto o norma, la

descrizione degli impegni a carico dell'agricoltore nonché gli indici di verifica per ogni criterio di condizionalità applicabile all'atto o norma medesimi.

Sono anche indicati gli interventi correttivi che l'agricoltore può essere chiamato a realizzare per mitigare gli effetti della violazione ed i livelli d'infrazione entro i quali l'agricoltore viene ammonito (segnalazione) senza che sia applicata una sanzione.

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Campo di condizionalità: Ambiente

Atto A1 - Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva n. 79/409/CEE);

Atto A5 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva n. 92/43/CEE) Rete «NATURA 2000».

Base giuridica (Recepimento Direttiva n. 79/409/CEE).

Legge 11 febbraio 1992, n 157, e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357, e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto ministeriale 3 aprile 2000, contenente l'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43, e successive modifiche ed integrazioni.

Base giuridica (Recepimento Direttiva n. 92/43/CEE).

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992), e successive modifiche e integrazioni, articoli 1 e seguenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (supplemento ordinario n. 219/L *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43 è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2000, n. 130 e successive modifiche).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002).

A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 5406/04, in assenza di provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale stesso.

Atto A2 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Base giuridica (Recepimento).

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n 152, articoli 28-30.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n 258.

Descrizione degli impegni.

A 2.1. Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999.

A 2.2. Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Elemento di verifica.

Presenza/Assenza dell'autorizzazione.

Rispetto valori limite di emissione come specificato nella tabella 5, allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - presenza/assenza dell'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 152/1999.

Caratteristica: presenza/assenza di autorizzazione per un'azienda con un'attività agroindustriale produttrice di acque reflue non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico e per aziende con attività zootecnica produttrice acque reflue non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico.

Classi violazione:

basso: livello di produzione di unità di azoto per ettaro compreso tra 340 kg e 500 kg;

medio: livello di produzione di unità di azoto per ettaro compreso superiore a 500 kg;

alto: livello di produzione di unità di azoto per ettaro compreso superiore a 500 kg e presenza di attività agroindustriale.

Gravità (rilevanza) - gravità della violazione in relazione alle caratteristiche aziendali ed al relativo rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

Caratteristica: caratteristiche aziendali in relazione al rischio d'inquinamento delle acque sotterranee.

Classi violazione:

basso: presenza in azienda di un allevamento zootecnico con scarichi non assimilabili a quelli domestici (ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999);

medio: presenza in azienda di un'attività agroindustriale produttrice di acque reflue non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico (ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999);

alto: presenza contemporanea in azienda dei due elementi di cui ai due punti precedenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: non previsto.

Gravità della violazione: presenza di violazione all'interno di zone codificate come vulnerabili ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Atto A3 - Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Base giuridica (Recepimento).

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 3.

Descrizione degli impegni.

L'agricoltore che utilizza fanghi propri deve rispettare l'art. 3 del decreto legislativo n. 99/1992, ovvero, nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi, deve avere idonea documentazione che attesti il rispetto dei parametri e della autorizzazioni previste dal citato art. 3 del decreto legislativo n. 99/1992.

A3. 1 - Utilizzo di fanghi aventi le seguenti caratteristiche:

A3 1.*a)* sono stati sottoposti a trattamento;

A3 1.*b)* sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

A3 1.*c)* non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale e superiori ai valori limite fissati.

A3. 2 - Rispetto dei quantitativi limite nel triennio per l'applicazione dei fanghi su e/o nei terreni:

A3 2.*a)* dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca, nei suoli con capacità di scambio cationico (C.S.C.) superiore a 15 meq/100 g e pH compreso tra 6,0 e 7,5;

A3 2.*b)* dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei suoli con pH compreso tra 5 e 6 o C.S.C. compreso tra 8 e 15;

A3 2.*c)* dosi non superiori a 22,5 t/ha di sostanza secca nei suoli con pH superiore a 7,5;

A3 2.*d)* dosi non superiori a 3 volte quelle indicate nei precedenti punti A3. 2.*a)*, 2.b e 2.*c)* di sostanza secca per i fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.

A3. 3 - Autorizzazione da parte della regione o ente delegato (provincia).

A3. 4 - Notifica dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno dieci giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, al CAA di appartenenza ed al Servizio tecnico di AGEA. In caso di azienda non appartenente a nessun CAA, detta comunicazione dovrà pervenire con pari anticipo direttamente al Servizio tecnico di AGEA.

La notifica deve contenere:

a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;

b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;

c) l'identificazione delle particelle catastali e della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;

d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A.

A3. 5 - Divieto di utilizzazione dei fanghi che siano considerati rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva n. 91/689/CEE e dell'elenco dei rifiuti adottato con decisione del Consiglio 2000/532/CE modificato da ultimo con decisione n. 2001/573/CE .

A3. 6 - Divieto di utilizzazione dei fanghi, che non abbiano i requisiti di cui al precedente punto A3. 1), nei seguenti terreni:

A3. 6.*a)* allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

A3. 6.*b)* con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;

A3. 6.*c)* con pH minore di 5;

A3. 6.*d)* con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;

A3. 6.*e)* destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

A3. 6.*f)* destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

A3. 6.*g)* quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

A3. 6.*h)* quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

A3. 6.*i)* è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - smaltimento dei fanghi contravvenendo alle disposizioni del decreto legislativo.

Caratteristica: % di superficie utilizzata per lo smaltimento.

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): inferiore al 1% ;

basso: tra 1 e 5% SAU aziendale;

medio: tra 5 e 20%;

alto: oltre 20%.

Gravità (rilevanza) - gravità della violazione in relazione all'assenza della documentazione richiesta, del mancato rispetto degli impegni.

Caratteristica: assenza delle necessarie certificazioni e utilizzo di superfici non consentite.

Parametri di valutazione:

assenza certificazione provenienza fanghi;

presenza di sostanze presenti nei fanghi in concentrazioni non consentite nelle analisi certificate dall'autorità competente;

assenza o mancata compilazione del registro di spandimento dei fanghi;

assenza di notifica alle autorità competenti e/o dell'autorizzazione per lo smaltimento.

utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro tre settimane dall'avvenuto spandimento;

utilizzazione dei fanghi, che non abbiano i requisiti di cui al precedente punto A3. 1), nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Classi violazione:

basso: un solo parametro presente;

medio: due parametri presenti;

alto: tre o più parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: solo nei casi di problemi di natura esclusivamente amministrativa (assenza di documenti, mancanza di certificazioni, ecc.). In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 41 del Regolamento (CE) 796/04 o di utilizzo di superfici non ammesse, il ravvedimento non viene previsto.

Gravità della violazione: utilizzo per lo spandimento di superfici agricole con colture in atto (comprese le foraggere).

Atto A4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Base giuridica (Recepimento).

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (supplemento ordinario n. 101/L *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1999).

Art. 2, lettera *ii)*, decreto legislativo n. 152/1999, definizione di «zone vulnerabili».

Art. 19 decreto legislativo n. 152/1999, «zone vulnerabili da nitrati di origine agricola».

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:

sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle regioni e delle province autonome:

Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002;

Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003;

Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003;

Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004;

Marche: decreto direttoriale n. 10/TAM del 10 settembre 2003;

Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002;

Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003;

Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell'8 ottobre 2003;

Umbria: D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002;
D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003;

Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003.

Art. 4.1 dell'Allegato I al decreto legislativo n. 152/99, «Organizzazione del monitoraggio».

Decreto ministeriale 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (supplemento ordinario n. 86 *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1999).

A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 5406/04, in assenza di provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.

Indici di verifica (inerenti gli impegni previsti dal codice di buona pratica agricola nazionale, di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1999, nel caso di aree vulnerabili prive dei piani di azione redatti dalle regioni e province autonome).

Portata (impatto) - violazione delle norme previste nel codice di buona pratica agricola nazionale.

Caratteristica: percentuale di superficie aziendale soggetta a violazione.

Classi violazione: segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): inferiore al 1%:

basso: tra 1 e 5% SAU aziendale;

medio: tra 5 e 20%;

alto: oltre 20%.

Gravità (rilevanza) - gravità della violazione in relazione alle caratteristiche aziendali ed al relativo rischio di inquinamento delle acque da nitrati.

Caratteristica: verifica attraverso controllo oggettivo e/o documentale (registro di stalla; registro delle operazioni colturali di spandimento dei reflui e dei fertilizzanti, ove esistente).

Parametri di valutazione:

mancato rispetto delle azioni di salvaguardia previste per l'applicazione dei fertilizzanti ai terreni (in pendenza, saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati; adiacenti ai corsi d'acqua);

omessa elaborazione del piano di fertilizzazione azotata;

mancato rispetto, a norma del decreto legislativo n. 152/1999, del limite annuale di apporto azotato al terreno di 170 Kg per ettaro, a seguito dello spandimento di effluenti zootecnici, compreso quello depositato dagli stessi animali;

reflui zootecnici: mancato rispetto dei periodi idonei allo spandimento sulle superfici aziendali;

mancato mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) nei terreni diversi da quelli ritirati dalla produzione (per i quali è già prevista la norma di BCAA n. 4,2).

Classi violazione:

basso: fino a due parametri presenti;

medio: da tre a quattro parametri presenti;

alto: cinque o più parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: redazione del piano di fertilizzazione azotata; adeguamento delle caratteristiche degli stoccaggi per effluenti; realizzazione/ripristino della copertura vegetale, ove pertinente.

Gravità della violazione: reflui zootecnici: mancato rispetto delle caratteristiche degli stoccaggi per effluenti (presenza di una capacità di stoccaggio sottodimensionata rispetto all'allevamento; strutture di stoccaggio non stagne con conseguente percolazione nel terreno dei reflui).

«CAMPO DI CONDIZIONALITÀ» SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali.

Atto A7 - Regolamento n. 2629/97 (abrogato dal n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 820/97 (abrogato dal Regolamento n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Atto A8 - Regolamento n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento n. 820/97.

Base giuridica (Recepimento).

Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 - Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

Decreto ministeriale 7 giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina.

Descrizione degli impegni.

A.6. 1.*a)* Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro venti giorni dall'inizio attività;

A.6. 1.*b)* Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;

tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.6. 1.*c)* Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda;

A.6. 2.*a)* Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

A.6. 2.*b)* Effettuazione della marcatura dei bovini entro venti giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro venti giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda in cui sono nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi dieci Stati Membri, movimentati successivamente alla data del 1° maggio 2004 (data di adesione all'UE);

A.6. 2.*c)* Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa;

A.6. 2.*d)* Aggiornamento del registro aziendale entro tre giorni dall'identificazione;

A.6. 2.*e)* Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro sette giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);

A.6. 2.*f)* Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa;

A.6. 2.*g)* Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto;

A.6. 2.*h)* Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti;

A.6. 2.*i)* Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio, entro sette giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del Paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe;

A.6. 3. Aggiornamento del registro di stalla entro tre giorni e comunicazione alla BDN, entro sette giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite);

A.6. 4.*a)* Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro sette giorni;

A.6. 4.*b)* Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

A.6. 4.*c)* Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro tre giorni del registro di stalla;

A.6. 4.*d)* Comunicazione delle variazioni entro sette giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario;

A.6. 5.*a)* Richiesta all'A.S.L. del modello 4;

A.6. 5.*b)* Compilazione del modello 4;

A.6. 5.*c)* Aggiornamento del registro di stalla entro tre giorni;

A.6. 5.*d)* Comunicazione delle variazioni entro sette giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - rilevanza delle violazioni alla norma nazionale.

Caratteristica: numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in percentuale sul totale dei capi [(n. capi totali - n. capi conformi)/ n. capi totali × 100].

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore al 1%;

basso: tra 1 e 5% dei capi non conformi sul totale;

medio: tra 6 e 20%;

alto: oltre 20%.

Gravità (rilevanza) - gravità della violazione in relazione all'assenza della documentazione richiesta e alla registrazione in BDN.

Caratteristica: registrazione dell'azienda e dei capi in BDN.

Parametri di valutazione:

registro di stalla non conforme (impegno A. 6. 2.d);

presenza di capi senza passaporto e/o marche auricolari e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e dati identificativi (impegni A.6. 2.*a)* - *b)* - *c)*;

presenza di capi non registrati in BDN (impegno A.6. 2.*f)*, A.6. 3.);

mancata registrazione azienda in BDN [A.6. 1.*a)* - *b)*].

Classi violazione:

basso: un solo parametro presente;

medio: due parametri presenti;

alto: tre o più parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marchiatura dei capi.

Gravità della violazione: presenza di oltre il 50% di capi non conformi.

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI.

Obiettivo 1: erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee.

Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.

Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n 5406 del 13 dicembre 2004.

La norma prevede l'esecuzione di solchi acquai temporanei con andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - assolcatura non conforme alle prescrizioni della norma con contemporanea presenza di effetti erosivi.

Caratteristica: estensione del fenomeno erosivo (in % della superficie oggetto della norma).

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): inferiore al 5%;

basso: tra 5 e 20%;

medio: generalizzato › 20%;

alto: fenomeno che ha prodotto effetti al di fuori dell'azienda.

Gravità (rilevanza) - gravità del fenomeno erosivo.

Caratteristica: gravità del fenomeno erosivo ed effetti sulla coltivazione in atto.

Parametri di valutazione:

presenza di fenomeni franosi;

dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm;

assenza totale di solchi acquai;

presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo (si/no).

Classi violazione:

basso: un solo parametro presente;

medio: due parametri presenti;

alto: tre o più parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: nessun intervento previsto.

Gravità del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni erosivi superiore al 50% della superficie oggetto della norma.

Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.

Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali.

Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)

La presente norma si applica alle superfici di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004.

La norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - presenza di aree oggetto di bruciatura delle stoppie o dei residui vegetali.

Caratteristica: estensione della superficie dell'appezzamento della quale sono stati bruciati i residui colturali (in % della superficie oggetto della norma).

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): inferiore al 5%;

basso: tra 5 e 20%;

medio: generalizzato › 20%;

alto: fenomeno che ha prodotto effetti al di fuori dell'azienda.

Gravità (rilevanza) - gravità del fenomeno.

Caratteristica: quantità/qualità di sostanza organica sottratta (cfr. Allegato 2 - Norma 2.2).

Classi violazione:

basso: bruciatura di residui dei cereali a paglia;

medio: bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;

alto: bruciatura di residui delle foraggere, set-aside, e terreni disattivati.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: concimazione organica; sovescio; altre pratiche volte al ripristino della sostanza organica perduta a seguito della bruciatura delle stoppi e dei residui.

Gravità del fenomeno: superficie soggetta alla bruciatura superiore al 50% della superficie oggetto della norma.

Obiettivo 3: Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.

Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera *e)* del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004.

La presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano mantenere efficiente la rete di sgrondo per il rapido deflusso delle acque superficiali.

La manutenzione della rete di sgrondo prevede:

la ripulitura delle scoline e dei canali collettori (effettuata nel rispetto di quanto riportato nella norma 4.4);

l'effettuazione di sistemazioni del terreno (baulatura) per migliorare il deflusso dell'acqua in eccesso.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - rete di sgrondo assente o inefficiente con contemporanea presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.

Caratteristica: estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale (in % della superficie oggetto della norma).

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): inferiore al 5%;

basso: tra 5% e 20%;

medio: tra 21 e 50%;

alto: › 50%.

Gravità (rilevanza) - gravità dei fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.

Caratteristica: livello di inefficienza della rete di sgrondo.

Parametri di valutazione:

scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);

canali collettori non manutenuti;

assenza di sistemazioni del terreno (baulature).

Classi violazione:

basso: un solo parametro presente;

medio: due parametri presenti;

alto: tutti i parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: nessun intervento previsto.

Gravità del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni di ristagno superiore al 75% della superficie oggetto della norma.

Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat.

Norma 4.1: protezione del pascolo permanente.

Descrizione della norma e degli adempimenti (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera *c)*, del comma 3 dell'art. 2 del decreto Ministeriale n 5406 del 13 dicembre 2004: pascoli permanenti, come definiti nell'art. 2, n. (2) del Regolamento (CE) n. 796/04 e dichiarati a pascolo dai produttori fino al 31 dicembre 2004.

La norma prevede:

a) il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) 796/04;

b) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - presenza di pascolo permanente convertito a seminativo o danneggiato a causa di lavorazioni non permesse.

Caratteristica: incidenza delle porzioni di terreno convertito ad altri usi e/o per il quale il cotico erboso sia stato rimosso o danneggiato (in % della superficie oggetto della norma).

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): inferiore al 5%;

basso: tra 5% e 20%;

medio: tra 20 e 50%;

alto: › 50%.

Gravità (rilevanza) - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.

Parametri di valutazione:

presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo;

presenza di cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;

presenza di cotico erboso rimosso o danneggiato da un livello eccessivo di pascolamento.

Classi violazione:

basso: un solo parametro presente;

medio: due parametri presenti;

alto: tutti i parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: ripristino del pascolo eliminato o danneggiato (anche su altre porzioni di terreno a seminativo).

Gravità del fenomeno: superficie a pascolo soggetta a degrado, danneggiamento o conversione superiore al 75% della superficie oggetto della norma.

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

Descrizione della norma e degli adempimenti (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera *b)*, del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004.

La norma prevede:

a) presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno [1];

b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti (pari ad almeno una l'anno), al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nelle condizioni di siccità ed evitare la diffusione di infestanti;

c) l'individuazione di periodi in cui sono vietate le operazioni di sfalcio, distinguendoli in funzione dell'appartenenza dei terreni alle aree individuate ai sensi delle Direttive ambientali (n. 79/409/CEE «Uccelli» e n. 92/43/CEE «Habitat»).

Indici di verifica.

Portata (impatto) - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.

Caratteristica: incidenza delle porzioni di terreno con presenza di violazioni alla norma (in % della superficie oggetto della norma).

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a)* del 796/04): inferiore al 5%;

basso: tra 5% e 20%;

medio: tra 20 e 50%;

alto: › 50%.

Gravità (rilevanza) - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.

Parametri di valutazione:

assenza di copertura vegetale durante il periodo autunnale - invernale;

esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;

presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma [2];

sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati.

Classi violazione:

basso: un solo parametro presente;

medio: due parametri presenti;

alto: tre o più parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: nessun intervento previsto.

Gravità del fenomeno: violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE «Uccelli» e n. 92/43/CEE «Habitat»;

Norma 4.3: manutenzione degli oliveti.

Descrizione della norma e degli adempimenti (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera *d)*, del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004: oliveti.

La norma prevede: l'attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, con potatura almeno una volta ogni cinque anni.

Indici di verifica.

Portata (impatto) - presenza di violazioni della norma sulla superficie dell'oliveto.

Caratteristica: estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto (in % della superficie oggetto della norma).

Classi violazione:

segnalazione (cfr. art. 41, lettera *a),* del n. 796/2004): inferiore al 5%;

basso: tra 5% e 20%;

medio: tra 20 e 50%;

alto: › 50%.

Gravità (rilevanza) - assenza di un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, con evidente stato di degrado dell'oliveto.

Parametri di valutazione:

assenza della potatura quinquennale;

presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;

presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante all'interno dell'oliveto [3].

Classi violazione:

basso: un solo parametro presente;

medio: due parametri presenti;

alto: tutti i parametri presenti.

Durata (durata dell'effetto).

Intervento correttivo: potatura dell'oliveto; eliminazione della vegetazione infestante; spollonatura.

Gravità del fenomeno: superficie dell'oliveto soggetta a fenomeni di degrado superiore al 75% della superficie oggetto della norma;

Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Descrizione della norma e degli adempimenti (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera *e)*, del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004: qualsiasi superficie dell'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti.

La norma prevede:

a) il divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;

b) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Gli elementi ed i parametri di portata, gravità e durata saranno evidenziati successivamente all'identificazione dei provvedimenti regionali di attuazione, relativamente alle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

In assenza degli attesi provvedimenti regionali, le violazioni alla presente norma sono definite, in termini semplificati, come segue:

Indici di verifica.

Portata (impatto) - presenza di violazioni della norma sulla superficie aziendale.

Classi violazione:

basso: terrazze danneggiate;

medio: terrazze parzialmente eliminate;

alto: terrazze totalmente eliminate.

Gli elementi di gravità e durata saranno determinati in maniera proporzionale a quello di portata.

3. *Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.*

Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel Regolamento CE n. 1782/03, art. 6 e Regolamento CE n. 796/04, art. 65, e seguenti.

Impostazione metodologica per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

per ogni atto e norma di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entità (bassa = 1; media = 3; alta = 5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata (cfr. indici di verifica);

perché possano essere applicate delle riduzioni in presenza di una violazione vengono rilevati congiuntamente tutti e tre gli indici di verifica (portata, gravità e durata), partendo sempre dalla registrazione della «portata», che rappresenta il parametro iniziale della procedura di valutazione dell'entità della violazione e della conseguente determinazione delle riduzioni.

Infatti, laddove la portata sia nulla, non si dà luogo alla quantificazione degli altri due indici di gravità e durata né all'applicazione di riduzioni;

una volta quantificati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio «ponderato» (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);

quindi per ciascun campo di condizionalità si sommano i punteggi «ponderati» ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità;

in seguito, rispetto a delle griglie di valutazione proprie per ogni campo di condizionalità, si verifica in quale delle tre classi di punteggio, corrispondenti alle tre aliquote di riduzione (1%-3%-5%), si colloca il punteggio totale ottenuto in precedenza e si applica la relativa riduzione riferita a quel campo di condizionalità.

Infine, si procede alla sommatoria delle aliquote parziali di riduzione ottenute per ciascun campo di condizionalità pervenendo così alla riduzione complessiva.

Segnalazione: qualora, a seguito di un controllo, il livello di violazione riscontrato sia inferiore ad un livello minimo, la portata è considerata nulla e l'azienda non viene sanzionata. Essa riceve però una segnalazione, che è valida per il calcolo delle sanzioni relative alle violazioni reiterate (vedi punto successivo). La segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda rispetto a comportamenti non conformi alle norme.

Reiterazione: nel caso in cui, per una norma o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Regolamento (CE) 796/04, il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato fattore tre, come mostrato nell'esempio seguente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 5406/2004, gli Organismi pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competente, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione. Gli Organismi pagatori determinano quindi: le infrazioni per le quali è possibile intervenire a correzione degli effetti, quali siano gli interventi correttivi possibili, le modalità ed i tempi della loro realizzazione.

In sede di controllo della condizionalità, saranno registrate nel verbale d'incontro: la prescrizione degli interventi correttivi, l'adesione esplicita dell'agricoltore, i termini e i tempi di realizzazione e le modalità di controllo dell'esecuzione degli interventi stessi.

Nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, la sanzione relativa viene sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi stessi. In caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine dei pagamenti degli aiuti diretti, gli importi relativi alle sanzioni saranno recuperate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento n. 796/2004, art. 10.

Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

I Regolamenti comunitari citati stabiliscono una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione delle cause di determinazione delle violazioni.

Nei Regolamenti viene stabilita una linea di demarcazione netta tra violazioni commesse per negligenza e violazioni commesse intenzionalmente.

NEGLIGENZA

Le violazioni commesse per la prima volta sono considerate come causate da negligenza.

Per calcolare la riduzione da applicare per ciascun campo di condizionalità si fa riferimento alle seguenti griglie[4]:

Griglia A - *Campo di condizionalità «CGO - ambiente»*

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
A. I - Da 1,00 a 3,99	1%
A. II - Da 4,00 a 8,00	3%
A. III - Sopra a 8,00	5%

Griglia B - *Campo di condizionalità «CGO - sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali».*

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
B. I - Da 1,00 a 1,99	1%
B. II - Da 2,00 a 4,00	3%
B. III - Sopra a 4,00	5%

Griglia C - *Campo di condizionalità «BCAA»*

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
C. I - Da 1,00 a 7,99	1%
C. II - Da 8,00 a 16,00	3%
C. III - Sopra a 16,00	5%

Esempio.

Si consideri l'imprenditore agricolo XXXX, conduttore di un azienda zootecnica, tenuto al rispetto dei seguenti campi di condizionalità e dei rispettivi atti e norme (cfr. allegati 1 e 2 al decreto ministeriale n. 5406):

Campo di condizionalità «CGO - ambiente»: Atti A2 e A3;

Campo di condizionalità «CGO - sanità pubblica»: Atti A6/A7/A8;

Campo di condizionalità «BCAA»: Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4.

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità «CGO - ambiente»														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		2,333 (A.I.)	1%
A 3		√	~~1~~	3	5	1	~~3~~	5	1	~~3~~	5	7/3 = 2,333		
Campo di condizionalità «CGO - sanità pubblica»														
A6/7/8	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		0	0%
Campo di condizionalità «Buone condizioni agronomiche e ambientali»														
1.1		√	1	3	~~5~~	1	3	~~5~~	1	3	~~5~~	15/3 = 5,000	9,333 (C. II)	3%
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.1		√	1	3	~~5~~	1	~~3~~	5	1	3	~~5~~	13/3 = 4,333		
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
													Riduzione complessiva 4%	

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'art. 2, lettera *d)* del Regolamento CE n. 1782/03, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli articoli 66 e 71 del Regolamento n. 796/04.

Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento n. 796/04, paragrafi 1, 2 e 3, la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti, così come definiti più sopra.

Segnalazione.

In caso di violazione con portata inferiore ad una soglia stabilita, nei casi in cui essa è prevista, l'agricoltore è soggetto a semplice segnalazione della violazione, senza che la sia applicata alcuna sanzione per la violazione segnalata.

L'applicazione della segnalazione è consentita solo in caso di violazione non reiterata.

La segnalazione è comunque considerata come violazione ai sensi di quanto disposto per la gestione della reiterazione ed intenzionalità, così come definito nel punto successivo.

REITERAZIONE ED INTENZIONALITÀ

Si ha reiterazione dell'infrazione quando la medesima norma o impegno viene infranta più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Regolamento CE 796/04, art. 66, paragrafo 4), oppure l'agricoltore violi la stessa norma od impegno dopo aver ricevuto una segnalazione.

PRIMA REITERAZIONE.

La prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità, dal 5% al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

Esempio.

Si consideri ancora l'imprenditore agricolo XXXX di cui all'esempio precedente, sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo.

La sua situazione aziendale è immutata, pertanto egli è tenuto al rispetto delle stesse norme ed impegni verificate in precedenza:

Campo di condizionalità «CGO - ambiente»: Atti A2 e A3;

Campo di condizionalità «CGO - sanità pubblica»: Atti A6/A7/A8;

Campo di condizionalità «BCAA»: Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4.

Gli esiti del controllo sono i seguenti:

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità «CGO - ambiente»														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		2,333(A.I.)	**1%**
A 3		√ **(reiter.)**	[X] 1	3	5	1	[X] 3	5	1	[X] 3	5	7/3 = 2,333		
Campo di condizionalità «CGO - sanità pubblica»														
A6/7/8	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		0	**0%**
Campo di condizionalità «Buone condizioni agronomiche e ambientali»														
1.1		√ **(reiter.)**	1	3	[X] 5	1	3	[X] 5	1	3	[X] 5	15/3 = 5,000	9,333 (C. II)	**3%**
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1		√	1	3	[X] 5	1	[X] 3	5	1	3	[X] 5			
4.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5	13/3 = 4,333		
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			

Campo di condizionalità «CGO - ambiente»: 1% × 3 = 3% con reiterazione
Campo di condizionalità «CGO - sanità pubblica»: 0% = 0%
Campo di condizionalità «BCAA»: 3% × 3 = 9% con reiterazione
Riduzione complessiva: (all'interno del 15% massimo) 12%

Nella tabella, gli atti o le norme già violate in precedenza sono in neretto.

Come si può vedere, la reiterazione ha il suo effetto sul campo di condizionalità nel quale è contenuta la norma oggetto di violazione ripetuta.

L'esito del campo di condizionalità, dopo l'applicazione delle griglie di valutazione sopra riportate, è quindi moltiplicato per un fattore 3.

La riduzione complessiva è il totale delle riduzioni risultanti dai campi di condizionalità di cui è previsto il controllo, entro il limite del 15% (che nel caso di esempio non viene raggiunto).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un «warning» (ammonizione), che lo avverte che eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'anno successivo saranno considerate intenzionali.

SECONDA REITERAZIONE.

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di sanzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla sanzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

INTENZIONALITÀ.

Si considera intenzionale l'infrazione rilevata per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione.

Il tetto massimo delle riduzioni applicabili, in caso di intenzionalità, è innalzato al 20% e, in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.

In caso la violazione sia direttamente legata ad uno o più ambiti di pagamenti diretti, la rilevazione della violazione classificata come intenzionale può causare l'esclusione per uno o più anni dagli stessi pagamenti.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore dell'area coordinamento: NANNI

---

[1] eccetto la pratica del sovescio, se viene comunque garantita la copertura del periodo autunnale - invernale.

[2] eccetto le colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera *e)*, art. 1, decreto ministeriale MiPAF 7 marzo 2002.

[3] è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione.

[4] Le classi di punteggio sono state costruite fissando degli intervalli tarati sulla opportunità di far ricadere nella classe II mediana (riduzione del 3%), a norma del regolamento (cfr. art. 66, Regolamento n. 796/2004), la maggior frequenza (50% in media) dei *punteggi totali* stimati per violazioni riscontrabili in ogni campo di condizionalità, rimettendo i casi meno frequenti, che si discostano dalla norma, alla classe I (riduzione dell'1%) e alla classe III (riduzione del 5%). I punteggi totali riscontrabili per ogni violazione possono essere compresi tra 1,00-5,00; pertanto l'intervallo che abbraccia il 50% dei casi in media verificabili per una singola infrazione sarà compreso fra 2-4 intorno al parametro 3,00 mediano, mentre le altre classi includeranno i punteggi tra 1-1,99 (classe I) e quelli fra 4,01-5,00 (classe III). Questi intervalli sono stati assunti nel caso del campo di condizionalità «Sanità pubblica» - Griglia B - in quanto i tre atti che lo compongono sono considerati, da regolamento, come un unico atto. Nel caso del campo di condizionalità «Ambiente» - Griglia A - le classi di punteggio iniziali sono state moltiplicate per 2, considerando che la maggior parte delle aziende debba in media rispettare due atti sui cinque ivi previsti. Nel caso del campo di condizionalità «Buone condizioni agronomiche e ambientali» - Griglia C - le classi di punteggio iniziali sono state moltiplicate per 4, nella previsione che la maggior parte delle aziende debba, in media, rispettare quattro norme sulle sette ivi previste.

05A01228

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Curia Generalizia della Congregazione delle Religiose del Sacro Cuore di Maria Vergine Immacolata», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Curia Generalizia della Congregazione delle Religiose del Sacro Cuore di Maria Vergine Immacolata», con sede in Roma.

05A01093

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «San Michele Arcangelo», in Genzano di Lucania

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «San Michele Arcangelo», con sede in Genzano di Lucania (Potenza).

05A01094

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla comunità di fedeli «Opera Regina Apostolorum», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla comunità di fedeli «Opera Regina Apostolorum», con sede in Roma.

05A01095

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Casa di Procura della Società di Vita Apostolica Servi di Gesù», in Riano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Casa di Procura della Società di Vita Apostolica Servi di Gesù», con sede in Riano (Roma).

05A01096

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di registrazione di presidi medico chirurgici

Con il decreto n. DGFDM-VII/521/2672 del 25 gennaio 2005, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

DIMANIN LIQUIDO, disinfettante per uso civile reg. n. 8504.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a. titolare della corrispondente registrazione.

05A01240

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35411 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, legge 223/1991 della MA.PL.IN. S.r.l. con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35412 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Fata Handling S.p.a. con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di Pianezza (Torino); San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35413 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo art. 3, comma 2, n. 223/1991 della Emmeti S.r.l. con sede in Taranto, unità di Taranto per il periodo dal 14 ottobre 2004 al 13 aprile 2005.

Con decreto n. 35414 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della S.A.I.S.E.B. (SAISEB) S.p.a. con sede in Roma, unità di Roma per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35415 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Rosho Corporation S.r.l. con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli) per il periodo dal 2 novembre 2004 al 30 ottobre 2005.

Con decreto n. 35416 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza pro art. 3, comma 2, n. 223/1991 della Sidermontaggi S.p.a. con sede in Taranto, unità di Taranto per il periodo dal 13 ottobre 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 35417 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Confezioni Frarica S.p.a. con sede in Carpi (Modena), unità di Este (Pordenone) per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35418 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art.1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Stampindustria S.r.l. con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Buccino (Salerno) per il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35419 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art.1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della DI.MA.GI (DIMAGI) S.r.l. con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35420 del 17 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della FIAMM S.p.a. con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Montecchio Maggiore per il periodo dal 6 settembre 2004 al 3 settembre 2005.

05A01192

Approvazione dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 15 dicembre 2004, il decreto ministeriale di approvazione e ammissione al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, per i progetti di azioni positive inoltrati entro il 30 novembre 2003.

Il suddetto decreto è disponibile presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - segreteria tecnica del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

05A01239

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «[Trust] Partners S.r.l.», in Torino.

Con decreto direttoriale 2 febbraio 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «[Trust] Partners S.r.l.», con sede legale in Torino (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 08972220019) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A01234

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimbisan»

Estratto determinazione n. 19 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto De Angeli S.r.l., con sede in Loc. Prulli, 103/C - Reggello, Firenze, con codice fiscale n. 10274200152.

Medicinale: NIMBISAN.

Confezione A.I.C. n. 027803028 - 30 compresse 0,25 mg.

È ora trasferita alla società: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in viale Città d'Europa, 681 - Roma, con codice fiscale n. 00964710388.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Epifarma».

Estratto determinazione n. 20 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l, con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia - Potenza, con codice fiscale 01135800769.

Medicinale: PARACETAMOLO EPIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036478016 - «120 mg/5 ml soluzione orale» flacone 120 ml,

è ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino, con codice fiscale 08028050014.

Con variazione della denominazione in: PARACETAMOLO ABC.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Temetex»

Estratto determinazione n. 22 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - Milano, con codice fiscale 00747170157.

Medicinale: TEMETEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 023682026 - «0,1% pomata» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023682053 - «0,1% unguento» tubo 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 023682089 - «0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023682103 - «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023682115 - «0,3% pomata» tubo 20 g;

A.I.C. n. 023682139 - «0,3% unguento» tubo 20 g (sospesa),

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene - Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Impetex»

Estratto determinazione n. 21 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - Milano, con codice fiscale 00747170157.

Medicinale: IMPETEX.

Confezione: A.I.C. n. 024383022 - Crema 30 g, è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene - Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipnolor»

Estratto determinazione n. 23 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l., con sede in via dei Giardini, 34, Episcopia - Potenza, con codice fiscale 01572000766.

Medicinale: IPNOLOR.

Confezione: A.I.C. n. 036449015 - «0,25% gocce orali, soluzione» flacone 20 ml,

è ora trasferita alla società: Krugher Pharma S.r.l., con sede in via Volturno, 10/12, Sesto Fiorentino - Firenze, con codice fiscale 04913660488.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emagel»

Estratto determinazione n. 24 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Theraselect GMBH, con sede in Pettenkoferstr, 22, Munchen, Germania.

Medicinale EMAGEL.

Confezione A.I.C. n. 020310025 - «35 g/l soluzione per infusione» i flacone 500 ml,

è ora trasferita alla società: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede in zona industriale, Tito Scalo, Potenza, con codice fiscale 02790010967.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefobid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 51 del 1º febbraio 2005

Medicinale: CEFOBID.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, ss. 156 km 50, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: Modifica standard - Terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Cefobid» è modificata come di seguito indicata:

sono modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 025221019 - im 1 fl 250 mg + f solv 1 ml;

A.I.C. n. 025221021 - im 1 fl 500 mg + f solv 2 ml;

A.I.C. n. 025221033 - im 1 fl g 1 + 1 f solv 3 ml;

A.I.C. n. 025221045 - ev 1 fl g 1 + 1 f solv 10 ml;

A.I.C. n. 025221058 - ev 1 fl g 2;

a:

A.I.C. n. 025221019 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 025221021 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025221033 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 025221045 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025221058 - «2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxaquin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 53 del 1º febbraio 2005

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Pirelli, 20, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 00811460153.

Medicinale: MAXAQUIN.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027943048 - «5 compresse» 400 mg

a: A.I.C. n. 027943048 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01110

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nomina di due responsabili di procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare

Con determina n. 1/2005 del coordinatore dei Dipartimenti e dei servizi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato stabilito di assegnare la responsabilità dei procedimenti istruttori dei mercati di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, n. 1 e 2 al dott. Paolo Alagia e n. 15 alla dott.ssa Alberta Corona, entrambi funzionari del Servizio analisi di mercato e concorrenza.

Restano immutate tutte le altre assegnazioni di cui all'allegato della determinazione n. 1/2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004 e di cui alla determina n. 2/2004, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004.

La presente determina è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

05A01235

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501036/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00